

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE DI TIROCINIO DIRETTO ALL'INTERNO DEI CORSI DI

SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 13 DEL DECRETO N.249/2010

TRA

L'Università degli Studi di Parma, con sede in Parma, Via Università 12 - C.F.00308780345, nel pro-

sieguo del presente atto denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro tempore,

Prof. Paolo Andrei, nato a Parma il 10/10/1962, o da suo delegato

E

L' ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIORGIO DI PIANO - Scuola Secondaria di I grado "C. Colombo"

con sede legale in SAN GIORGIO DI PIANO, Prov. BO, Cap 40016 Via Gramsci N. 15

cod. fiscale 80074550379 n. telefono 051.897146

Pec boic83400t@pec.istruzione.it d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Dirigente

Scolastico CINZIA QUIRINI Nata a Bologna il 15/06/1964

PREMESSO CHE

- Il MIUR con D.M. n. 249 del 2010 e D.M. n. 30 settembre del 2011 ha disciplinato i corsi di Specia-

lizzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli alunni con disabilità,

- Il curriculum dei predetti corsi di Specializzazione per le Attività di Sostegno prevede un periodo

di tirocinio diretto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, sotto la

guida di tutor dei tirocinanti. Il D.M. n. 30 settembre del 2011 prevede che nell'ambito dei 12 CFU

dedicati al tirocinio, una quota sia di tirocinio diretto presso le Scuole sotto la guida di un tutor

dei tirocinanti, mentre il restante sia costituito dal tirocinio indiretto sotto la guida del tutor

coordinatore,

- Il MIUR con D.M. n. 93 del 30 novembre 2012 ha definito le modalità di accreditamento delle istitu-

zioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ai fini dello svolgimento delle attività di ti-

rocinio,

- per poter svolgere il ruolo di tutor dei tirocinanti, i docenti debbono possedere una serie di re-

quisiti indicati nell'art. 11 del D.M. 249/2010, ed all'art. 3 del D.M. n. 30 settembre del 2011

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai sensi del D.M. 249 del 10 settembre 2010, del D.M. 30 settembre del 2011 e del successivo D.M. n.

93 del 30 novembre 2012, l'Istituzione Scolastica ospitante si impegna ad accogliere presso le sue

strutture studenti in tirocinio diretto nell'ambito del corso di Specializzazione per le Attività di

Sostegno e a garantire le condizioni logistiche e formative necessarie all'espletamento delle attività di tirocinio.

Articolo 2

Il piano di realizzazione e di inserimento nell'attività della scuola delle attività di tirocinio,

cioè le modalità di presenza dei tirocinanti nella scuola (tempi, orari, formazione di gruppi, etc)

sono concordate tra il Dirigente Scolastico e il Consiglio del Corso di Specializzazione per le Atti-

vità di Sostegno, prima dell'inizio del tirocinio, in modo che lo stesso sia proficuamente inserito

nelle attività della scuola ospitante. Tra il Dirigente Scolastico e il Consiglio del Corso di Spe-

cializzazione per l'Attività di Sostegno sono altresì concordate le modalità di raccordo tra i do-

centi tutor dei tirocinanti e i tutor coordinatori del corso. L'organizzazione del tirocinio e le

competenze degli attori dello stesso sono disciplinate dall'allegato tecnico.

Articolo 3

Gli obiettivi della formazione e orientamento del tirocinio diretto e indiretto sono programmati e

verificati dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo del corso di Spe-

cializzazione per l'Attività di Sostegno.

Durante lo svolgimento del tirocinio diretto l'attività di tirocinio è seguita e verificata dal Tutor

dei tirocinanti designato dal soggetto ospitante in veste di responsabile didattico-organizzativo

dell'Istituzione Scolastica.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

svolgere le attività previste dal piano di cui al precedente art. 2;

rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite

durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 5

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché

per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente

durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i

tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà a sua volta alla segna-

lazione agli Istituti assicurativi.

L'Istituto ospitante garantisce, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integra-

zioni, le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli studenti tirocinanti non-

ché tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e

salute per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'Istituto stesso.

Articolo 6

L'Università fornirà all'Istituzione scolastica ospitante un registro predisposto per la regisra-

zione delle presenze e l'allegato tecnico.

Articolo 7

La presente convenzione ha la durata di 3 anni a far tempo dalla sua sottoscrizione ed è rinnovabile

su richiesta delle parti.

Articolo 8

Le parti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dalle attività previste unicamente per

le finalità connesse all'esecuzione dell'accordo e comunque sempre in attuazione del D. Lgs. N.

196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

sul trattamento dei dati.

Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (GDPR), le parti prestano il consenso al trat-

tamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al pre-
sente accordo, nonché per fini statistici.

Articolo 9

La presente convenzione costituisce quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori

tra le Parti e non ha contenuto economico. Nessuna spesa deriva dalla presente convenzione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. B) della Ta-
riffa - parte II del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le eventuali spese di registrazione sono a ca-
rico della parte richiedente.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale su autorizzazione della Direzione Regionale delle
Entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997.

Articolo 10

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge
n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Ammini-
strazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di
documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Parma,

Università degli Studi di Parma

Il Dirigente Scolastico

Il Rettore

Cinzia Quirini

Prof. Paolo Andrei

